

RAGIONIERI COMMERCIALISTI

Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che introduce l'imposta sul reddito delle società

Il nuovo fisco aspetta il via all'Ire**Per evitare distorsioni subito la riforma per le persone fisiche****DI WILLIAM SANTORELLI**
presidente Consiglio nazionale ragionieri commercialisti

Con l'approdo in G.U. del decreto attuativo dell'imposta sul reddito delle società (Ires) si formalizza il varo del primo modulo della riforma del sistema fiscale statale quale disegnata dalla legge n. 80 del 2003.

La realizzazione della prima tessera di un complesso mosaico normativo rivolto alla riconquista della fiducia dei risparmiatori-investitori (e contribuenti) e al rilancio dell'economia del paese non può essere salutata che con favore. Specie quando l'attività legislativa si espleta in un'ottica di armonizzazione con gli ordinamenti tributari adottati dai principali partner europei, con lo scopo di conferire maggiore competitività al sistema fiscale interno.

La lunga marcia verso il completamento dell'intera riforma non deve però, in alcun modo, segnare il passo. Pena l'emersione di deleterie distorsioni a livello di sistema. Per tale motivo, all'attuazione del primo modulo riguardante la fiscalità delle società deve tempestivamente seguire la definizione degli altri tasselli della riforma, primo fra tutti quello inerente alla imposizione sulle persone fisiche. Ma non meno rilevanti e necessari risulteranno gli interventi tesi alla definitiva eliminazione del controverso balzello costituito dall'Irap. Tali emergenti misure di completamento della riforma fiscale si rendono improrogabili. Altrimenti, la contestuale abolizione del beneficio della dual income tax e dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione aziendale rischierebbe di frustare in radice uno dei criteri direttivi fondanti della riforma stessa, vale a dire la riduzione della pressione fiscale.

Venendo a un giudizio più specifico sull'attuazione dell'Ires, va osservato preliminarmente come la nuova forma di pubblicità scelta per diffondere la bozza originaria del decreto legislativo, ossia la sua diffusione tramite Internet, al fine di stimolare la formulazione di osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati (molte delle quali poi recepite nel testo definitivo), ha rappresentato una esperienza accolta positivamente dal mondo economico e delle categorie professionali. Purché, si badi, ciò non vulga, anche per il futuro, a sottrarre o limitare, in alcun modo, la valutazione di un provvedimento alla sua sede naturale: il parlamento.

Quanto ai contenuti della novella, da più parti si è luneggiato il forte slancio innovativo ed europeistico nella introduzione dei nuovi istituti fiscali della participation exemption, della thin capitalization, del consolidato fiscale, del consortium relief.

Detti regimi tributari, che metteranno la normativa interna al passo con quella in vigore presso gli altri membri della Ue, consentiranno ai contribuenti di sfruttare nuove opportunità di pianificazione fiscale. Ciò produrrà, ragionevolmente, l'ulteriore effetto, per così dire, del «rientro» in Italia di talune realtà societarie attualmente localizzate all'estero. Si tratta di quei soggetti spinti fuori delle mura domestiche per sfruttare quelle opportunità di tax planning accordate proprio dalle fattispecie tributarie di nuova istituzione nel nostro paese.

Accanto alle luci, tuttavia, si addensano diverse zone d'ombra.

In primo luogo, deve rilevarsi come, contrariamente a quanto preannunciato (e postulato dalla stessa legge di delega), l'auspicata semplificazione della struttura del prelievo è rimasta ancora inattuata. Anzi. Discipline quali, per esempio, la thin capitalization e il consolidato fiscale contengono previsioni di non agevole percezione e di notevole complicazione applicativa, che di certo snaturano lo spirito di semplificazione del tributo che dovrebbe permeare la riforma fiscale. Riserve riferibili anche alla stessa formulazione lessicale delle nuove disposizioni, il più delle volte caratterizzata da un periodare eccessivamente lungo, arzigogolato, pieno di incisi e rinvii che rendono ardua l'intelligibilità della norma recata dall'enunciazione. Una ultima notazione merita la sistemazione che si è inteso dare alla questione delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio d'esercizio, in adeguamento alla riforma del diritto societario. In proposito, allo scopo di eliminare definitivamente tale fenomeno, è stato previsto il cosiddetto «vincolo di copertura patrimoniale», destinato a garantire che

gli utili affrancati dal prelievo, meno la deduzione extracostabile di taluni componenti negativi di reddito (ammortamenti, rettifiche di valore, accantonamenti), restino vincolati nell'ambito dell'economia dell'impresa. A prescindere dalle complicazioni applicative che la disciplina pure impone e nonostante la soluzione proposta risulti coerente sotto il profilo tecnico, va sottolineato che, dal punto di vista più generale della ingerenza del fisco nella dinamica aziendale, tale soluzione comporta, comunque, una interferenza sulle scelte di gestione dell'impresa. V'è pertanto da chiedersi se non sarebbe stato preferibile optare piuttosto per un sistema basato sulla netta demarcazione tra i criteri di redazione del bilancio d'esercizio e quelli di determinazione del reddito imponibile fiscale (cosiddetto «doppio binario puro»).

È dunque auspicabile che l'amministrazione finanziaria assecondi l'avvio della riforma fiscale, facendosi carico con tempestività delle eventuali problematiche interpretative che potrebbero nascere all'indomani dell'entrata in vigore dell'Ires.